

**Decreto federale
concernente l'adeguamento
del credito complessivo per la NFTA
(Decreto sul finanziamento del transito alpino)**

Avamprogetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;
visto l'articolo 16 della legge del 4 ottobre 1991² sul transito alpino;
visto il messaggio del Consiglio federale del ...³,
decreta:

Art. 1

Per la costruzione della ferrovia transalpina svizzera è stanziato un credito complessivo di 18 100/18 800 milioni di franchi*, incluse le riserve (prezzo del 1998 conformemente all'indice di rincaro NFTA, stato del progetto 2006, senza rincaro, imposta sul valore aggiunto e interessi intercalari), ripartito come segue:

	Investimenti in mio. Fr.
a. Vigilanza sul progetto	98
b. Asse del Lötschberg	4 500
c. Asse del San Gottardo	10 167
d. Ampliamento Surselva	113
e. Raccordo Svizzera orientale	100
f. Ampliamenti San Gallo–Arth-Goldau	101
g. Ampliamenti delle linee della rimanente rete (incl. messa in servizio asse del Lötschberg)	355
h. Messa in servizio asse del San Gottardo	593
i. Riserve	2 073/2 773*
Totale	18 100/18 800*

¹ RS 101

² RS 742.104

³ FF...

* Per la procedura di consultazione gli importi sono indicati con un margine minimo/massimo; gli importi definitivi saranno stabiliti nel messaggio del Consiglio federale al Parlamento.

Art. 2

Il Consiglio federale gestisce il credito complessivo. Può segnatamente:

- a. effettuare spostamenti esigui tra i crediti d'impegno menzionati nell'articolo 1 lettere a-h;
- b. liberare i crediti d'impegno in fasi successive;
- c. liberare riserve (art. 1 lett. i) a favore degli altri crediti d'impegno se è provato che i relativi costi supplementari non possono essere compensati in altro modo;
- d. aumentare il credito complessivo in funzione del rincaro comprovato, dell'imposta sul valore aggiunto e degli interessi intercalari;
- e. negoziare, nell'ambito del credito complessivo, soluzioni di finanziamento specifiche atte a migliorare la redditività delle risorse pubbliche e private investite nella NFTA.

Art. 3

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni rende conto ogni semestre dell'avanzamento dei lavori di costruzione e dell'evoluzione dei costi alla Delegazione delle finanze dell'Assemblea federale e alla Delegazione di vigilanza della NFTA.

Art. 4

Sono abrogati:

- a. il decreto federale dell'8 dicembre 1999⁴ sul finanziamento del transito alpino;
- b. il decreto federale del 10 giugno 2004⁵ concernente il credito aggiuntivo e la liberazione parziale dei fondi bloccati della seconda fase della NFTA 1.

Art. 5

Gli impegni sottoscritti nell'ambito dell'esecuzione dei decreti abrogati relativi al finanziamento e i pagamenti già effettuati gravano il credito complessivo di cui all'articolo 1.

Art. 6

Il presente decreto non sottostà al referendum.

⁴ FF 2000 136, 2004 3267

⁵ FF 2004 3267